



### **Il caso “Prošek”: le preoccupazioni delle autorità italiane e dei produttori di Prosecco**

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU C 384 del 22.09.2021 è stata pubblicata la Domanda di protezione della **menzione tradizionale**<sup>1</sup> «Prošek» presentata dal Ministero dell’Agricoltura della Croazia.

Tale atto costituisce il primo passaggio volto al riconoscimento della tutela della denominazione Prošek, che identifica un vino dolce da dessert tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia, e potrà essere contrastato con un’apposita opposizione da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Tale decisione preoccupa i produttori italiani di Prosecco in ragione del rischio di confusione per il pubblico dei consumatori in ragione della similarità delle denominazioni.

Coldiretti, in una propria nota, ha commentato tale decisione affermando che essa *“colpisce il prestigioso vino italiano proprio mentre fa segnare un incremento a doppia cifra nelle vendite mondiali per effetto della voglia dei consumatori stranieri di tornare a brindare con le bollicine Made in Italy dopo la lunga astinenza per effetto della chiusura dei ristoranti e degli ostacoli alle esportazioni legate alla pandemia”*.

La decisione di pubblicazione è conseguita ad una valutazione dei presupposti formali di ammissibilità della domanda, mentre la valutazione (finale) di merito sarà successiva all’acquisizione delle eventuali opposizioni che saranno presentate entro il predetto termine di 60 giorni. Tale valutazione di ammissibilità preliminare è seguita alla considerazione che il Prosecco e Prošek sono prodotti sostanzialmente differenti, essendo il primo un vino frizzante, mentre il secondo un vino passito, con una storia autonoma, sicché la domanda croata non è stata ritenuta *prima facie* una “indebita evocazione” della denominazione di origine protetta “Prosecco”.

---

<sup>1</sup> Per “menzione tradizionale”, in base alle rilevanti disposizioni della normativa UE, si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione a un determinato prodotto, per indicare (i) che lo stesso reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto UE o nazionale, o (ii) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

Tale circostanza rende la questione dissimile rispetto a quella definita con la recentissima sentenza (pubblicata il 10 settembre u.s.) della Corte di Giustizia dell'UE sul caso "Champanillo", una controversia avente ad oggetto l'indebita evocazione della DOP "Champagne" a cura di una catena di bar "Champanillo" operante nella Catalogna e definita dalla Corte in senso favorevole al Consorzio di tutela dello Champagne.

Ad ogni modo, la considerazione circa la tutela dei rispettivi usi locali e tradizionali deve necessariamente bilanciarsi con il rischio di confondibilità dei prodotti per i consumatori, che si tradurrebbe sia in un atto scorretto nei confronti di questi ultimi (per via dell'inganno sulle caratteristiche e provenienza del prodotto acquistato), sia in un danno economico per i produttori (per il conseguente sviamento di clientela). Tale danno sarebbe ancora maggiore in considerazione della tutela internazionale delle indicazioni geografiche europee, essendo molteplici i trattati internazionali vigenti in materia (come ad esempio l'Accordo tra l'Unione Europea e il governo della Repubblica Popolare Cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione<sup>2</sup>).

È proprio quest'ultimo rischio ad essere particolarmente paventato dal Governo italiano, insieme ai produttori di Prosecco, e che dovrà essere opportunamente valorizzato in sede di opposizione. A tale riguardo, il Sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con delega al settore vitivinicolo, il Senatore Gian Marco Centinaio, ha richiesto la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico ad hoc presso il Mipaaf al fine di concertare al fine di formulare detta opposizione di concerto anche con le associazioni rappresentative del comparto e le regioni interessate.

Il commissario europeo all'agricoltura Janusz Wojciechowski, a margine di un incontro a Firenze nell'ambito del G20 agricoltura, ha anticipato sul punto che *"la questione del Prosecco è molto specifica e seria"* e che considererà *"in modo molto serio le obiezioni dell'Italia"*.

Si auspica dunque che la Commissione Europea possa adeguatamente valorizzare i rilievi del Governo italiano nell'esame del merito dell'opposizione a tutela della DOP "Prosecco", evitando un pericoloso precedente per il contrasto al fenomeno del cd. *Italian sounding*.

.....

*Il presente articolo è frutto della libera interpretazione e sintesi delle fonti ivi menzionate da parte dell'Avv. Carlo D'Andrea, in qualità di Avvocato responsabile del Desk IPR e Ostacoli al Commercio costituito presso l'ITA (Italian Trade Agency), nonché degli altri Professionisti di D'Andrea & Partners Legal Counsel, e non costituiscono in ogni caso un parere legale sulle questioni trattate, né possono dar luogo a legittimi affidamenti o fondare iniziative di natura legale. Per eventuali richieste di chiarimenti, rimaniamo a disposizione all'indirizzo e-mail [c.dandrea.contr@ice.it](mailto:c.dandrea.contr@ice.it) oppure visitate il sito web <http://accessoalmercato.ice.it/>.*

---

<sup>2</sup> Sebbene il riconoscimento della menzione tradizionale Prošek non comporterebbe l'automatica protezione in Cina in base all'accordo menzionato, si aprirebbe comunque la legittima possibilità di inserimento dello stesso nell'ambito delle indicazioni geografiche oggetto di protezione bilaterale.